

Torino, 8 maggio 2019

**Comunicazione n. 5/2019**

**Oggetto: nuova modalità di presentazione domande di ANF da parte dei dipendenti.**

Gentile cliente,

Le inviamo la presente a titolo informativo affinché possa adeguare le Sue attuali procedure interne per la gestione delle domande di ANF (Assegni al Nucleo Familiare) e possa altresì ragguagliare i Suoi dipendenti, qualora non ancora informati, circa le nuove modalità di presentazione.

A decorrere dal mese di aprile appena trascorso, infatti, è cambiato il sistema di ricezione delle domande di ANF, le quali non potranno essere più compilate nel loro formato cartaceo tradizionale e consegnate al datore di lavoro, bensì dovranno essere presentate direttamente all'INPS a mezzo di apposita procedura telematica.

Per accedere a tale procedura, e presentare la domanda di ANF direttamente all'INPS, i lavoratori interessati dovranno munirsi di PIN dispositivo e seguire la procedura appositamente dedicata sul sito INPS. In alternativa sarà possibile rivolgersi ai patronati, che presenteranno la richiesta per conto dei lavoratori attraverso i loro servizi telematici.

Anche per le aziende il nuovo sistema comporta una gestione differente degli ANF in quanto, pur rimanendo obbligate a versare in anticipo gli importi al dipendente, non sono più chiamate alla verifica delle condizioni di spettanza. Dal 1° aprile, infatti, gli importi calcolati dall'INPS sono messi a disposizione del datore di lavoro e saranno visionabili tramite un'apposita utility presente nel cassetto previdenziale aziendale. A tale proposito si segnala che ad oggi non sono previsti sistemi automatici di notifica al datore di lavoro della disponibilità degli importi ANF, pertanto occorrerà monitorare con periodicità il cassetto previdenziale.

Come comportarsi per le domande presentate fino al 31 marzo 2019?

Il lavoratore che ha compilato e Le ha presentato la domanda di ANF entro il 31 marzo 2019 utilizzando il modello cartaceo ANF/DIP, non dovrà ripetere online la domanda. Tale deroga vale solamente fino al 30 giugno 2019, ovvero al termine generico della annualità ANF, pertanto anche i lavoratori sopra descritti dovranno ripresentare la domanda per il periodo luglio 2019-giugno 2020 in modalità telematica.

Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 30 giugno 2019 il datore di lavoro potrà comunque erogare le prestazioni di ANF e procedere al relativo conguaglio anche per le domande cartacee presentate entro il 31 marzo.

Ovviamente lo Studio continuerà ad occuparsi di tutti gli adempimenti sopra descritti, senza che tale novità comporti alcun onere aggiuntivo.

Cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti